

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Oggetto: Inserimento in anagrafe dell'Ex Deposito Costiero Agip Petroli, via San Giuseppe La Rena di Catania

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 251 del Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" che attribuisce alle regioni la competenza di predisporre l'Anagrafe dei siti da bonificare;
- VISTO il Decreto n. 1174/2003 dell'Assessorato Territorio e Ambiente con il quale è stata istituita l'Anagrafe dei Siti inquinati della Regione siciliana;
- VISTO il Decreto n. 19/Gab del 12/02/2007 dell'Assessorato Territorio e Ambiente che modifica ed aggiorna il predetto Decreto n. 1174/2003;
- VISTO l'art. 11 del Decreto n. 19/Gab del 12/02/2007 dell'Assessorato Territorio e Ambiente che individua quale autorità competente per l'Anagrafe dei siti inquinati il dirigente Responsabile del Servizio 5 – Rifiuti – del Dipartimento Territorio -Assessorato Territorio e Ambiente;
- VISTO l'art.7, comma d), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto Presidenziale del 28/06/2010 "Rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali" con il quale la competenza dell'Anagrafe dei siti contaminati è stata attribuita al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI – Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche;
- VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del titolo II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9" che ha rimodulato gli assetti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali delineandone funzioni e compiti;
- CONSIDERATO che a seguito della succitata rimodulazione l'Anagrafe dei siti contaminati rientra tra le competenze del Servizio 7 - Bonifiche del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 1007 del 26/08/2019 con il quale al Dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 7 "Bonifiche" del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale all'ing. Calogero Foti è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del Servizio 7 - Bonifiche ad adottare tutti gli atti procedurali ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000;
- VISTO l'art. 251, comma 2, del D. L.g.s n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. il quale dispone che, qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'ufficio tecnico erariale di competenza;
- VISTE le "Linee Guida in materia di Bonifica dei siti inquinati" apprezzate in Giunta Regionale con Deliberazione n. 93 del 23 Marzo 2016, pubblicate in GURS p. 1 n. 17 del 22 Aprile 2016;
- CONSIDERATO che, ai sensi delle suddette Linee Guida, il presupposto di inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare è la presenza di una contaminazione certa e certificata;
- VISTO il D.D.G. n. 218 del 05/03/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato il documento "Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il relativo programma di monitoraggio" della durata complessiva di 3 anni dell'Ex Deposito Costiero Agip Petroli, via San Giuseppe La Rena di Catania;
- VISTA la nota dell'ARPA Sicilia prot. n. 22820 del 06/05/2019, assunta al protocollo del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti al n. 19108 del 06/05/2019, con la quale viene comunicato che le attività di monitoraggio nei periodi tra il mese di Maggio 2016 e Luglio 2018 eseguite in contraddittorio, hanno rilevato il superamento, per diversi campioni analizzati, delle CSR riportate nell'Analisi di Rischio sito specifica redatta da ENI nel corpo idrico sotterraneo e che detti superamenti risultano presenti anche al "punto di conformità" e riguardano Metalli, Tetracloroetilene e Composti Organici Aromatici (Benzene) e pertanto, per quanto sopra riportato, il sito ex Deposito Costiero Agip Petroli, via San Giuseppe La Rena di Catania, risulta contaminato stante il superamento dei valori di CSR calcolate e poste uguali alle CSC;
- RITENUTO pertanto di dover procedere all'inserimento dell'Ex Deposito Costiero Agip Petroli, via San Giuseppe La Rena di Catania, nell'Anagrafe dei siti da bonificare con numero di codice identificativo anagrafe **1970150019**.

Per tutto quanto premesso, visto e considerato, facente parte integrante del presente atto.

DECRETA

ART. 1

L'Ex Deposito Costiero Agip Petroli, via San Giuseppe La Rena di Catania, censito al N.C.T. al foglio n. 39, particelle 6, 22, 359, 376, 377, 378, 379, 430, 431, 432, 435, 1042, 1043, 1045 e 1131, è formalmente inserito nell'Anagrafe dei siti da bonificare con codice identificativo anagrafe n. **1970150019**.

ART. 2

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, sarà notificato al Comune di Catania, all'ENI S.p.A. Refining & Marketing e alla Carbografite Italiana S.p.A..

ART. 3

Il comune di Catania provvederà ad ottemperare al disposto di cui all'art 251, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dandone avviso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione.

Palermo, li 02.03.2021

Il Dirigente del Servizio 7
(Dott. Francesco Lo Cascio)